



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 7

**Oggetto: Ditta PROFINECO S.p.A.. Gestore IPPC – (P.IVA: 04600990826). Impianto trattamento rifiuti sito in C.da Canne Masche Zona A.S.I. di Termini Imerese. Revisione Autorizzazione Integrata Ambientale D.R.S. n. 615 del 25/06/2008.**

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”, la quale ha istituito il “*Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti*”;
- Visto il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 6265 del 30 settembre 2014 con il quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti al Dott. Ing. Domenico Armenio;
- Visto il DDG 1104/DAR del 22/07/2015, con il quale il Dirigente Generale ha conferito al Dott. Antonio Patella l’incarico di Dirigente del Servizio 7 - Autorizzazioni;
- Vista la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante “*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*” e ss.mm.ii., ultima delle quali la legge regionale n. 3/2013, entrata in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione, che prevede che siano assegnate all’Assessorato regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità le competenze al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all’articolo 29 ter e seguenti del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell’allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo n.152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il Protocollo attuativo del 04/04/2013 stipulato tra il Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti ed il Dipartimento regionale dell’Ambiente che regola anche la modalità attuativa delle fasi di attivazione e pubblicistica previste dall’art. 10, 24 e 29 ter e seguenti del D.Lgs 152/06 e smi ;
- Visto il DDG 232 del 28/05/2013, con il quale sono state attribuite al Servizio 7 di questo Dipartimento le competenze al rilascio della Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all’art. 29 ter e seguenti del Dlgs n. 152/06 esclusivamente per le opere previste al punto 5 dell’allegato VIII alla parte seconda del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii.;
- Visto il “Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”, adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani” approvato con decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;
- Visto il decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 28 maggio 2015 n. 100, con il



quale è stata valutata positivamente la Valutazione Ambientale Strategica e la Valutazione Ambientale d'Incidenza relativa al "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti in Sicilia" del 11 luglio 2012;

- Visto il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale e successive modifiche ed integrazioni;
- Viste le linee di indirizzo del Ministero dell'Ambiente prot 22295 del 27/10/14 sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal Dlgs 46/2014;
- Vista la Direttiva 96/61/CE del 24/09/96 sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalle Direttive 2003/35/CE e 2003/87/CE;
- Vista l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- Visto il Decreto MATTM 29/01/07 "emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione della migliori tecniche disponibili in materia di raffinerie, fabbricazione vetro, prodotti ceramici e gestione dei rifiuti";
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti" (SISTRI) e ss.mm.ii.;
- Visto il D. Lgs. n. 81/08 - "in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Visto il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - "Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.";
- Visto l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- Vista la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi", atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- Vista la L.R. 9 maggio 2012 n. 26 art. 21 ter, comma 109, con la quale sono stati stabiliti i valori di riferimento per il calcolo della applicazione della tariffa istruttoria prevista dal comma 3/bis dell'art.33 D.lgs n. 152/06, prevedendo altresì che le somme relative alla tariffa siano versate in entrata nel bilancio regionale;
- Visti l'Ordinanza commissariale n. 1116 del 13/10/2003 con la quale Soc. Profineco Spa era stata autorizzata ai sensi degli artt. 27 e 28 del Dlgs 22/97, alla realizzazione e gestione di un impianto di smaltimento e recupero di rifiuti, sito in C.da Canne Masche Zona A.S.I. di Termini Imerese, previo giudizio positivo di compatibilità ambientale (DRS n. 644 del 03/06/2003) ed il successivo D.R.S. n. 615 del 25/06/2008 con il quale il Dipartimento dell'Ambiente ha rilasciato l'autorizzazione integrata ambientale alla ditta Profineco Spa relativamente allo stesso impianto IPPC, previo parere di esclusione dalla V.I.A. prot. n. 90761 del 12/12/2007;
- Vista la nota prot. n. 185/12 del 19/12/2012 con la quale la Società Profineco Spa ha presentato istanza di rinnovo di Autorizzazione Integrata Ambientale, D.R.S. n. 615 del 25/06/2008.



Impianto sito in C.da Canne Masche Zona A.S.I. di Termini Imerese al Dipartimento regionale dell'Ambiente;

- Vista la nota prot. n. 32/13 del 06/03/2013 con la quale la Profineco chiede al Dipartimento Territorio e Ambiente il rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque depurate in deroga al contenuto di cloruri e solfati a quelli previsti nel D.Lgs 152/06;
- Visto il verbale del 29/05/2013 di consegna dei fascicoli amministrativi e progettuali della Profineco da parte del Servizio 1 Vas Via del D.R.A. a questo Dipartimento Servizio 7 Autorizzazioni, avvenuto in virtù del Protocollo attuativo del 04/04/2013;
- Visto il provvedimento prot. n. 50923 del 16/12/2014, con il quale questo Dipartimento dispone la revoca della sospensione (prot 47425 del 28/11/2013) del DRS n 615 del 25/06/2008, in base al verbale di sopralluogo congiunto effettuato in data 05/11/2014 dall'Ufficio Circondariale di Termini Imerese, da ARPA ST di Palermo e dal Libero Consorzio ex Provincia Regionale di Palermo, presso l'impianto;
- Vista la nota prot n. 1 del 23/01/2015 con la quale la Profineco trasmette, nell'ambito della richiesta di rinnovo, il progetto degli interventi per la riqualificazione funzionale degli impianti di trattamento rifiuti liquidi finalizzati all'adeguamento tecnologico della piattaforma in funzione delle richieste di mercato;
- Vista la nota prot n. 10 del 27/03/2015 con la quale la Profineco trasmette, nell'ambito della richiesta di rinnovo, gli elaborati a rettifica di quelli presentati con la nota prot. n. 1 del 23/01/2015;
- Vista la nota prot n. 33 del 22/06/2015 con la quale la Profineco trasmette, nell'ambito della richiesta di rinnovo, e a seguito di specifiche richieste scaturite dall'iter delle Conferenze dei Servizi di seguito illustrate, il progetto definitivo che nella formulazione conclusiva risulta costituito da:

- ELABORATI DESCRITTIVI

- A.1 Relazione tecnica descrittiva
- A.2 Allegati alla Relazione tecnica descrittiva
- A.3 Cronoprogramma degli interventi di riqualificazione attività della piattaforma
- B Controlli effettuati dalle emissioni
- C Relazione di riferimento
- D Piano di monitoraggio e controllo rev.5
- E Schede reagenti
- F.1 Relazione tecnica richiesta da ASP Palermo U.O.C. Pareri preventivi e autorizzazioni con nota prot. 679 del 16.04.15
- F.2 Documento di valutazione preventiva dei rischi (richiesto da ASP Palermo U.O.C. Pareri preventivi e autorizzazioni con nota prot. 679 del 16.04.15

- ELABORATI GRAFICI

- E.G.01 Diagramma a blocchi di progetto
- E.G.02 Planimetria generale stato di progetto
- E.G.03 P&I ricezione e stoccaggio rifiuti liquidi da trattare
- E.G.04 P&I chimico fisico
- E.G.05 P&I trattamento biologico
- E.G.06 P&I strippaggio ammoniaca
- E.G.07 P&I linea fanghi
- E.G.08 particolari costruttivi vasca biologica
- E.G.09 planimetria raccolta acque meteoriche
- E.G.10 linea dreni
- E.G.11 Emissioni in atmosfera
- E.G.12 Rumore
- E.G.13 Area stoccaggio
- E.G.14 Particolari costruttivi stoccaggio rifiuti liquidi



- nota prot n. 44 del 02/09/2015 con la quale la Profineco trasmette, nell'ambito della richiesta di rinnovo, i seguenti elaborati:

- A.I Relazione tecnica descrittiva rev. Ago 2015 (sostituisce la relazione tecnica rev. Giugno 2015)
- G Piano gestione operativa
- H Scheda punto emissione
- I Nota su chiarimenti richiesti dalla Provincia regionale di Palermo

Considerato che con la predetta nota prot n. 44 del 02/09/2015, la ditta Profineco ha richiesto l'autorizzazione limitatamente alle operazioni D8, D9, e D15 Allegato B alla parte IV del Dlgs n. 152/06

Viste le caratteristiche dell'impianto denominato "Impianto per le operazioni di raggruppamento preliminare, deposito preliminare (D15), di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, nonché impianto di smaltimento rifiuti speciali liquidi non pericolosi mediante operazioni di trattamento biologico (D8) e fisico-chimico (D9)" in sintesi di seguito elencate:

- operazioni D8, D9 e D15 Allegato B alla parte IV del Dlgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- ubicazione: Area industriale di Termini Imerese, Località Canne Masche;
- destinazione urbanistica: Area industriale ex ASI di Termini Imerese
- dati catastali: foglio 29 p.lla 1947
- potenzialità dell'impianto: 500 t/g di rifiuti liquidi non pericolosi per le operazioni D8, D9, D15; 20.000 ton/anno di rifiuti solidi e liquidi non pericolosi per le operazioni D15; 30.000 ton/anno di rifiuti solidi e liquidi pericolosi per le operazioni D15;
- estensione superficie impianto : 9.308 mq;
- tipo di trattamento: biologico e chimico-fisico;

Visti i verbali delle Conferenze dei Servizi svoltesi in data 05/07/2013, 20/04/2015, 04/08/2015 e 05/10/2015, dai quali emerge che:

- il Servizio 1 Vas VIA del DRA conferma con nota n. 50593 del 03/11/2015 il Giudizio di Compatibilità Positivo espresso con provvedimento DRS n. 644/2003 ed il Parere di Esclusione della VIA espresso con nota prot. n. 90761 del 12/12/2007;
- la SRR Palermo Provincia Est condivide l'iniziativa da parte della Profineco con nota prot. n. 127 del 16/04/2015;
- l'IRSAP, con prot. n. 664/P.E. del 20/06/2013, conferma il nulla osta ai fini urbanistici dell'AIA già rilasciato, ed il nulla osta all'immissione delle acque depurate dalla Profineco nel proprio collettore di raccolta delle acque meteoriche; successivamente in data 20/04/2015 rilascia parere non positivo alla prosecuzione dell'utilizzo delle infrastrutture (canali di scolo) per lo scarico delle acque reflue depurate della ditta Profineco, ed in sede di CdS del 05/10/2015 lo stesso parere negativo viene esteso anche alle acque meteoriche;
- il Comune di Termini Imerese esprime parere favorevole con nota prot. n. 38581 del 29/09/2015;
- il Dipartimento di prevenzione – U.O.C. Igiene degli Ambienti di Vita conferma con nota prot. n. 2354 del 05/10/2015 il parere igienico sanitario positivo già espresso nella seduta del 04/08/2015;
- l'Ufficio Circondariale Marittimo di Termini Imerese, limitatamente agli aspetti di sicurezza della navigazione, esprime parere favorevole al mantenimento della condotta di scarico in atto presente;
- l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con nota prot. n. 24542/R.U. del 12/11/2015, autorizza la Profineco ad utilizzare la concessione demaniale di un'area di circa mq120, individuata al Fg 29, p.lle 1629 e 1879, per la realizzazione e posa in opera di una condotta di scarico a mare di acqua depurate;
- Il Servizio del Genio Civile di Palermo - U.O. 07 - Demanio Marittimo, con nota prot. n. 087867 del 30/11/2015, esprime parere tecnico favorevole ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 328 del 15/02/1952 per lo scavo e la posa in opera di un tubo di polietilene PEAD sezione 200 per la condotta di scarico a mare di acqua depurate;



- l'ARPA S.T. di Palermo rilascia con nota n. 40472 del 18/06/2013 N.O. alla richiesta di deroga ai valori di parametro per lo scarico a mare di cloruri e solfati provenienti dall'impianti di trattamento a servizio della struttura produttiva e parere positivo al PMC rev 5 nell'ambito della C.d.S. del 04/08/2015;
- la Citta Metropolitana di Palermo rilascia in sede di CdS del 05/10/2015 parere favorevole al rinnovo del DRS n. 615 del 25/06/2008 con le modifiche richieste da parte della Profineco con particolare riferimento al Piano di Gestione Operativo Allegato G datato agosto 2015, ma subordinandolo ad apposito provvedimento espresso ex art 20 e 23 del D.Lgs 152/06 da parte del competente Assessorato Regionale Territorio e Ambiente;
- la Sopraintendenza BBCCAA di Palermo esprime parere favorevole in sede di CdS del 05/10/2015 con prescrizioni;
- Il Servizio 7 del DRA con nota prot. n. 45070 del 02/10/2015 fa presente che la Ditta dovrebbe meglio specificare le motivazioni tecniche che la inducono a richiedere la deroga per le sostanze "cloruri" e "solfati" nella considerazione che trattasi di riassetto della piattaforma e riqualificazione funzionale degli impianti di trattamento rifiuti liquidi con tecnologie migliorative rispetto l'attuale configurazione; (la Profineco con nota n. 50 del 07/10/2015 ha prodotto i chiarimenti richiesti);

Viste le richieste di chiarimenti avanzate da questo Dipartimento al Dipartimento dell'Ambiente nel corso della C.d.S. del 05/10/2015 e con la nota prot. n. 46393 del 3/11/2015 in ordine alla Valutazione di Impatto Ambientale;

Considerato che in esito a tali richieste di chiarimenti, il Dipartimento dell'Ambiente, con nota prot. n. 46632 del 13/10/2015 e con successiva prot. n. 50593 del 3/11/15, ha sostanzialmente confermato i pareri già espressi *non ravvisandosi alcuna ragione per la rivisitazione degli stessi*, per cui questo Dipartimento ha ritenuto superate le perplessità manifestate anche alla luce dell'art. 91, comma 4 della L.r. n. 6/2001;

Vista la dichiarazione sostitutiva della certificazione del 12/01/2016, con la quale il rappresentante legale della ditta Profineco dichiara che l'allegata relazione tecnica (elaborato 1 al progetto esecutivo dell'impianto per le operazioni di messa in riserva (R13), raggruppamento preliminare (D13), riduzione volumetrica (D14), deposito preliminare (D15), di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, nonché impianto di smaltimento rifiuti speciali liquidi non pericolosi mediante operazioni di trattamento biologico (D8) e fisico-chimico (D9) è copia conforme all'originale allegato alla nota di Profineco S.p.A. del 13 novembre del 2007, assunta al protocollo dell'ARTA in pari data al n. 81770, alla quale fa riferimento la nota del dirigente del Servizio 2 VAS VIA prot. n. 90761 del 12/12/2007.

Visto il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;

Visto il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;

Considerato che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00, le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 10 D.P.R. 252/98 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;



- Visto il D. Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs. 218 del 15 Novembre 2012, che hanno abrogato il D.P.R. 252/98;
- Considerato che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- Visto il Patto di integrità allegato al presente decreto;
- Vista la nota prot. n. 30904 del 13/07/2015, integrata con la nota prot.n. 51461 del 01/12/2015, con le quali è stata richiesta alla Prefettura di Palermo l'informativa di cui all'art. 91 del Dlgs 159/2011;
- Vista la nota prot. n. 2811 del 22/01/2016, con la quale l'Ufficio trasmette al Gestore IPPC copia dello schema del presente Decreto, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche ed integrazioni ed ai sensi della Circolare del Direttore del Settore "Rifiuti e Bonifiche" dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque prot. n. 45319/R.B. del 21/11/2008;
- Vista la nota prot. n. 7 del 22/01/2016 con la quale il Gestore IPPC, dopo avere preso visione dello schema di Decreto proposto, ne accetta il contenuto con alcune osservazioni e la relativa dichiarazione di rapporto di non coniugio;
- Vista la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa;
- Ritenuto di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta, in linea con la normativa vigente e con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia, e delle prescrizioni dettate dagli Enti nel corso delle conferenze e di considerare, a norma dell'art. 14-ter, comma 7, della Legge n. 241/1990, acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante, all'esito dei lavori di conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;
- Considerato che poiché gli uffici competenti del Dipartimento dell'Ambiente preposti al rilascio dei pareri alle emissioni in atmosfera ed allo scarico non hanno espresso parere si applicheranno i limiti fissati con DRS 615 del 25/06/2008;
- Ritenuto sulla base degli esiti della conferenza e dei pareri favorevoli espressi dalla maggioranza degli Enti/Uffici coinvolti nella procedura, ritenuta valida anche ai sensi del comma 4 dell'art. 18 della L.R. 9 del 08/04/2010 e che la documentazione tecnica ed il progetto definitivo presentati comprensivi di tutte le prescrizioni scaturite nella Conferenza sono coerenti con le disposizioni vigenti in materia urbanistica, di tutela ambientale, di salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 208 del Dlgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- Ritenuto di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii.;

## D E C R E T A

### Art.1

Ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., è rinnovato, con valenza di riesame, il DRS n. 615 del 25/06/2008 con il quale è stata rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Società Profineco (gestore IPPC) con sede legale e impianto IPPC in C.da Canne Masche, Agglomerato Industriale di Termini Imerese, con le modifiche di cui al progetto elencato in premessa per svolgere operazioni di



deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, nonché mediante operazioni di trattamento biologico (D8) e fisico-chimico (D9) di rifiuti speciali liquidi non pericolosi, di cui all'allegato VIII alla parte seconda, punti 5.1 e 5.3 al D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

Il riesame con valenza di rinnovo della presente Autorizzazione è disposto entro 10 anni dalla data del 25/06/2013. A tal fine entro sei mesi prima della scadenza il gestore dovrà presentare apposita istanza di revisione.

Sono fatti salvi i casi di cui all'art 29 decies del D.Lgs 152/06 e s.m.i. per i quali, a giudizio dell'Autorità Competente o di una Amministrazione competente, sarà necessario il riesame del provvedimento prima della scadenza del termine sopra indicato.

#### Art. 2

La presente Autorizzazione Integrata Ambientale costituisce:

- Autorizzazione alla gestione dell'impianto con le modifiche di cui al progetto citato in premessa per le seguenti operazioni e quantitativi:

- 500 t/g di rifiuti liquidi non pericolosi per le operazioni D8, D9 e D15;
- 20.000 ton/anno di rifiuti solidi e liquidi non pericolosi per le operazioni D15;
- 30.000 ton/anno di rifiuti solidi e liquidi pericolosi per le operazioni D15;

Nell'ambito dei quantitativi di stoccaggio sopra riportati, la capacità di stoccaggio rifiuti liquidi destinati al trattamento D8 e D9 è la seguente:

- n° 20 serbatoi da 60 mc ciascuno
- n° 4 serbatoi da 50 mc ciascuno
- n° 2 serbatoi da 30 mc ciascuno

per un totale di 1460 mc

e la capacità di stoccaggio dei rifiuti solidi e liquidi contenuti in cisternette a tenuta stagna per la sola operazione di stoccaggio D15 è in totale 406 tonn.

#### Art. 3

Restano fatti salvi i limiti alle emissioni e le prescrizioni attinenti la gestione fissati con DRS 615 del 25/06/2008, se non modificati e/o integrati con le seguenti ulteriori prescrizioni che il Gestore è obbligato a rispettare:

- 1) le strutture in cemento armato, muri e fondazioni necessari per l'alloggiamento dei serbatoi di stoccaggio dovranno essere allontanate di almeno un metro dal relativo apparato radicale degli alberi esistenti all'interno dell'area interessata dall'attività e comunque previa presentazione di una perizia agronomica (da trasmettere alla Soprintendenza BB.CC.AA.) che asseveri preliminarmente che le opere da realizzare non arrechino pregiudizio alle piante medesime;
- 2) i serbatoi di stoccaggio dovranno avere finitura di colore verde scuro mentre i monoblocchi prefabbricati in analogia alla vicina palazzina uffici dovranno avere uguale finitura di intonaco colore e copertura;
- 3) per quanto attiene l'area delle vasche di trattamento acque, a sinistra della palazzina uffici, non si autorizza l'espianto di alcuna alberatura se non previa istanza formale di autorizzazione;
- 4) dovrà realizzare lo scavo e la posa in opera di un tubo di polietilene PEAD sezione 200 per la condotta di scarico a mare di acque depurate subordinatamente all'ottenimento della concessione demaniale;
- 5) è obbligato al rispetto del Piano di monitoraggio e controllo rev.5 del giugno 2015;
- 6) è obbligato al rispetto del Piano di gestione operativa elaborato G agosto 2015;
- 7) è obbligato al rispetto dei limiti allo scarico previsti in relazione tecnica descrittiva elaborato A1 agosto 2015 con deroga ai valori di parametro per lo scarico a mare di cloruri e solfati provenienti dall'impianti di trattamento a servizio della struttura produttiva.

#### Art. 4

I rifiuti, in codice a sei cifre, e le operazioni consentite, indicate con la spunta X, che possono essere ammessi in impianto, sono i seguenti:

CER	Descrizione	Operazione		
		D15	D8	D9
01 05 07	fanghi e rifiuti di perforazione contenenti barite, diversi da quelli delle voci 01 05 05 e 01 05 06	X	X	X
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	X	X	X
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia	X	X	X
02 02 04	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X	X
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti	X	X	X
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	X
02 03 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X	X
02 04 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X	X
02 05 00	rifiuti dell'industria lattiero-casearia	X	X	X
02 05 02	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X	X
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	X
02 06 03	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X	X
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima	X	X	X
02 07 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione	X	X	X
02 07 05	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti	X	X	X
05 01 10	fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 05 01 09	X	X	X
08 01 16	fanghi acquosi contenenti pitture e vernici, diversi da quelli di cui alla voce 08 01 15	X	X	X
08 01 20	sospensioni acquose contenenti pitture e vernici, diverse da quelle di cui alla voce 08 01 19	X	X	X
08 02 02	fanghi acquosi contenenti materiali ceramici	X	X	X
08 02 03	sospensioni acquose contenenti materiali ceramici	X	X	X
08 03 07	fanghi acquosi contenenti inchiostro	X	X	X
08 03 08	rifiuti liquidi acquosi contenenti inchiostro	X	X	X
10 01 01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 100104)	X		
10 01 03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato	X		
15 01 10*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminanti da tali sostanze.	X		
15 02 00	<i>assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi</i>			
15 02 02*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi i filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci e indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	X		
15 02 03	assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202	X		
16 10 01*	soluzioni acquose di scarto, contenenti sostanza pericolose	X		
16 10 02	soluzione acquose di scarto, diverse da quelle di cui alla voce 16 10 01	X	X	X
16 10 04	concentrati acquosi, diversi da quelli di cui alla voce	X	X	X





	16 10 03			
17 03 02	miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	X		
17 05 00	terra (compresa quella proveniente da siti contaminati), rocce e materiale di dragaggio			
170503*	terra e rocce contenenti sostanze pericolose.	X		
170603*	altri materiali isolanti contenenti o costituiti da sostanza pericolose	X		
170604	materiali isolanti diversi da quelli di cui alla voce 170601* e 170603*	X		
170605*	Materiali da costruzione contenenti amianto	X		
19 02 06	fanghi prodotti da trattamenti chimico-fisici, diversi da quelli di cui alla voce 19 02 05	X	X	X
19 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	X	X	X
19 06 03	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani	X	X	X
19 06 05	liquidi prodotti dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	X	X	X
19 07 03	percolato di discarica, diverso da quello di cui alla voce 19 07 02	X	X	X
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane	X	X	X
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11	X	X	X
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13	X	X	X
19 09 02	fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua	X	X	X
19 09 03	fanghi prodotti dai processi di decarbonatazione	X	X	X
19 09 06	soluzioni e fanghi di rigenerazione delle resine a scambio ionico	X	X	X
19 13 06	fanghi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 05	X	X	X
19 13 08	rifiuti liquidi acquosi e concentrati acquosi prodotti dalle operazioni di risanamento delle acque di falda, diversi da quelli di cui alla voce 19 13 07	X	X	X
20 03 04	Fanghi delle fosse settiche		X	X
20 03 06	Rifiuti della pulizia delle fognature		X	X

## Art. 5

Il Gestore dovrà:

- 1) mantenere vigenti le garanzie fideiussorie, aggiornate agli indici ISTAT, conformi all'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003 rilasciate da soggetti abilitati a prestare garanzie nei confronti del pubblico ai sensi del vigente T.U.B.;
- 2) ultimati i lavori relativi alle modifiche impiantistiche, trasmettere una relazione giurata con le opportune planimetrie e documentazione fotografica, redatte da un professionista abilitato, attestante la conformità dell'impianto realizzato al progetto approvato;
- 3) trasmettere il nominativo del responsabile tecnico degli impianti, con requisiti professionali pari a quelli stabiliti dalle vigenti disposizioni dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione

- dei rifiuti, e relativa dichiarazione sostitutiva di certificazioni di atti di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403;
- 4) trasmettere il nominativo del Responsabile del Piano di Sorveglianza e Controllo e relativa dichiarazione sostitutiva di certificazioni di atti di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403.

#### Art. 6

Il gestore IPPC è obbligato al rispetto delle condizioni di cui alla presente autorizzazione nonché degli obblighi e condizioni di cui agli articoli parte II – titolo III del Dlgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.

In caso di inosservanza delle norme e delle prescrizioni di cui alla presente autorizzazione, l'Autorità competente procederà ai sensi dell'art. 29 decies, comma 9 del Dlgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006.

L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Il presente provvedimento è comunque soggetto a riesame qualora si verifichi una delle condizioni previste dall'art. 29 octies comma 4 del Dlgs 152/06 e ss.mm.ii..

Sono fatte salve le competenze di altri Enti od Organi in materia edilizia ed ai fini della esecutività delle opere.

#### Art. 7

Si approva il Patto di integrità allegato al presente Decreto per farne parte integrante e sostanziale intercorrente tra l'Amministrazione ed il Commissario delegato Gestore IPPC, già sottoscritto da quest'ultimo e che sarà sottoscritto da questa Amministrazione all'adozione del presente provvedimento, con il quale vengono delineate puntuali norme pattizie di assunzione reciproca di specifici obblighi in capo ad entrambe le parti e la cui inosservanza determinerà la revoca del presente provvedimento.

#### Art. 8

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

#### Art. 9

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. n. 159/11 e ss.mm.ii..

#### Art. 10

Ai sensi dell'Art. 29-decies, comma 3, del Dlgs 152/06, l'ARPA, accerta il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, ed effettua i controlli a carico del gestore e che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione. Il Dipartimento A.R.P.A. ST di Palermo, e la Città Metropolitana di Palermo effettueranno le previste attività di controllo e vigilanza, con oneri in capo al gestore IPPC.

#### Art. 11

Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n.1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro

il termine di 120 giorni.

Art. 12

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che al Gestore IPPC, all'U.R.P. di questo Dipartimento affinché sia pubblicato per intero sul sito WEB ed alla G.U.R.S. affinché sia pubblicato per estratto.

Del presente decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Termini Imerese, Città Metropolitana di Palermo, A.R.P.A. Sicilia (catasto rifiuti) A.R.P.A. ST di Palermo, Prefettura di Palermo, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo, Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente Servizio 1 V.A.S./V.I.A., Dipartimento Regionale Territorio ed Ambiente Servizio 2 Tutela dall'Inquinamento Atmosferico e al Servizio 5 di questo Dipartimento.

Palermo, li **22 GEN 2016**

**Il Dirigente U.O. 3**  
(Dott. Marcello Vento)



**Il Dirigente**  
Servizio 7 - Autorizzazioni  
(Dott. Antonio Patella)